

Operazione a tenaglia per tagliare l'arretrato

Il fronte tributario

Le sette misure deflattive varate dal Governo per ridurre le pendenze

La mossa del Governo per tagliare l'arretrato tributario del Palazzaccio si gioca in sette passaggi: tante sono le misure studiate dai tecnici del ministero dell'Economia e portate avanti dal viceministro Maurizio Leo nel tentativo di mettere un freno al proliferare di liti fiscali che dalla fase di merito si riversano sulla sezione fiscale della legittimità. Un'emergenza rilevata anche con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il problema è stato il sostanziale fallimento delle misure deflattive, come le due definizioni agevolate che si sono susseguite tra il 2022 e il 2023 che non hanno riscosso particolare successo tra i contribuenti. La questione, come più volte rimarcato da questo giornale, era la scarsa convenienza ad aderire alle rottamazioni.

In ballo ora ci sono diverse misure: contraddittorio preventivo; schema d'atto; obbligo della motivazione rafforzata degli atti impositivi; autotutela obbligatoria; riduzione delle sanzioni; concilia-

Conciliazione: in caso di conclusione dell'accordo, sanzioni ridotte al 60% del minimo di legge

zione in Cassazione. Misure che, nell'insieme, dovrebbero favorire la riduzione dei conflitti tra contribuenti e Fisco. Peraltro, come emerge dai provvedimenti, la stessa agenzia delle Entrate sarà obbligata ad attenersi ai nuovi istituti, pena l'annullabilità dell'atto. A titolo esemplificativo, si pensi alla motivazione rafforzata nel caso in cui il contribuente, dopo la notifica dello schema d'atto, faccia delle osservazioni all'Agenzia.

Sul piano strettamente processuale (Dlgs 546/1992) si scommette sulla buona riuscita della conciliazione. Nella fase di merito, si amplia la facoltà delle Corti di giustizia di primo e secondo grado di proporre d'ufficio la conciliazione (modifica articolo 48-bis), tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio. La conciliazione, inoltre, è arrivata anche per le liti in Corte di cassazione. In caso di conclusione dell'accordo, le sanzioni sono ridotte del 40% del minimo di legge in Cassazione (modifica articolo 48-ter), dando così continuità alla progressione sanzionatoria prevista dalla legge (50% in secondo grado e 60% in primo).

Un'altra misura che si prefigge di influire sul taglio delle cause è rappresentata da un litisconsorzio necessario (introduzione comma 6-bis dell'articolo 14). L'obiettivo è di concentrare in un unico processo più liti con oggetto la stessa fattispecie, allo scopo di evitare il proliferare di procedimenti identici.

L'intervento sulle spese processuali (modifica dell'articolo 15) prevede che «le spese del giudizio» siano «compensate, in tutto o in parte» anche quando «la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio». Un intervento che ha lo scopo di incentivare la produzione di documenti nella fase precontenziosa per prevenire eventuali cause.